Penale Sent. Sez. 4 Num. 8312 Anno 2022
Presidente: FERRANTI DONATELLA
Relatore: ESPOSITO ALDO
Data Udienza: 23/11/2021

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO
nel procedimento a carico di:
[redacted] nato a [redacted]

avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG dr.ssa MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 1° febbraio 2021 di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [redacted] limitatamente al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 48) e ha rigettato il ricorso dell'indagata con riferimento ai reati ex art. 73 d.P.R. cit. di cui ai capi nn. 58) e 60).

Il Tribunale del riesame ha evidenziato che tra le diverse associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti contestato nel presente procedimento era compresa quella di cui al capo n. 48), riferibile alla figura apicale di [redacted], da lungo tempo dedito allo svolgimento di attività criminose connesse a tale attività illecita.

In base all'imputazione, l'associazione *de quo* era caratterizzata per essere composta da un gruppo ristretto di otto persone per precisa scelta dell'[redacted] quale aveva sempre evitato di dare nell'occhio e risultava avere da sempre adottato particolare cautela nell'esercizio delle attività connesse al traffico di droga.

[redacted] stabilmente acquistava stupefacente dal sodalizio, come già evidenziato dal collaboratore di giustizia [redacted] Gli associati si occupavano della distribuzione di varie tipologie di droga, tra le quali anche l'eroina, come dimostravano gli episodi che avevano visto coinvolti vari indagati tra i quali la [redacted]

Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di reità a carico della Giardino in relazione ai seguenti due reati: a) il capo n. 58) inerente alla cessione da parte di [redacted], del genero [redacted] e dell'intermediario [redacted], di gr. 22,3 di eroina per il destinatario finale Carceo Santo; b) il capo n. 60), inerente alla cessione di gr. 11 di eroina in favore di [redacted]

Nell'ordinanza impugnata tali episodi sono stati ritenuti indicativi del costante e consapevole contributo della [redacted] all'esercizio dell'attività di spaccio perpetrata dal proprio genero [redacted] dal di lei marito [redacted]. La circostanza in cui la Giardino aveva raccontato al [redacted] del nervosismo del [redacted] dovuto al sequestro della droga recuperata dagli organi di P.G. dopo che i due l'avevano sotterrata era indicativa della piena consapevolezza dell'attività svolta dai propri familiari, alla quale lei stessa contribuiva. Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha escluso l'organica appartenenza della [redacted] al sodalizio in esame.

Appariva dimostrato, invero, il ruolo degli altri due indagati di acquirenti stabili della sostanza dall'organizzazione criminale per la continuità degli approvvigionamenti e per gli incontri ripresi dalle telecamere tra il [redacted] il [redacted] ed il loro fornitore (per conto del sodalizio) [redacted], oltre che con lo stesso [redacted] non altrettanto poteva dirsi con riferimento alla [redacted], che non era mai stata colta in compagnia degli appartenenti all'organizzazione criminale degli [redacted].

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Mancavano indicazioni univoche in ordine alla consapevolezza da parte della donna della provenienza soggettiva della droga spacciata, anche col suo contributo, dai propri familiari.

2. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame per vizio di motivazione nella parte relativa all'annullamento della misura cautelare in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 48).

Si deduce che il Tribunale del riesame ha ritenuto la [redacted] pienamente introdotta nelle attività di spaccio poste in essere dai familiari con metodiche sintomatiche di un'attività non episodica ed estemporanea, ma costituente il portato di un meccanismo collaudato (ciò evincendosi dall'abile occultamento della sostanza in luoghi convenzionali, disvelato solo tramite una indagine capillare, dall'uso di telecamere e di presidi intercettivi).

Il Giudice *a quo*, tuttavia, ha ritenuto indimostrata la circostanza che la donna fosse consapevole dell'inserimento delle condotte dei due familiari, coi quali ella interagiva, in un più ampio fenomeno associativo e, cioè, la compagine capeggiata daIl'Astorino.

Secondo la Procura ricorrente, in tale dato si coglie una palese contraddittorietà della motivazione, poiché le premesse (assolutamente corrette e rispondenti al compendio di accusa, sintetizzato nell' ordinanza cautelare) stridevano con le conclusioni, anche in forza di un vizio di natura giuridica, legato alla corretta esegesi del dettato normativo di cui alla rubrica. La partecipazione a una *societas scelerum*, infatti, può desumersi anche da un contributo episodico, ovvero circoscritto nel tempo, purché esso sia adeguatamente rappresentativo della *affectio*. AI contempo, anche la commissione di più reati satellite può essere elemento sintomatico di detto requisito giuridico.

Nella fattispecie, la [redacted] dimostrava di essere costantemente a conoscenza dell'attività di spaccio espletata dai prossimi congiunti. Non era configurabile una mera compartecipazione della donna ai singoli episodi delittuosi, emergendo invece la condivisione di una condotta reiterata, rientrante in un meccanismo collaudato.

Il meccanismo in cui la cerchia familiare della donna era introdotta, prevedeva un collegamento con altri soggetti, che assicuravano il canale di approvvigionamento. L'organizzazione [redacted] era volutamente caratterizzata da rapporti di stretta parentela tra i sodali per la dichiarata scelta del promotore di circondarsi di persone di stretta fiducia.

La [redacted], rispettivamente suocera e moglie, di due compartecipi, pienamente introdotta nel mercato illecito dei congiunti, doveva necessariamente conoscere il loro legame con l'[redacted] e col suo *entourage*.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In ordine ai profili giuridici inerenti al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la disponibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582).

La condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione cautelare ritenendo insufficiente a configurare la partecipazione all'associazione il solo fatto che l'indagato avesse intrattenuto generici rapporti con soggetti apicali, collaborando occasionalmente al compimento di reati fine ritenuti non espressivi di un contributo associativo).

In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo non può essere desunto unicamente in base alla partecipazione ai reati-fine di cessione di sostanze stupefacenti, in quanto tali condotte non sono inequivocabilmente dimostrative dell'adesione del soggetto al sodalizio criminoso, non potendo neppure escludersi che l'associazione utilizzi esecutori "arruolati" volta per volta, non necessariamente consapevoli della esistenza di una stabile realtà organizzativa e di operare in qualità di aderenti ad essa (Sez. 6, n. 49556 del 22/10/2003, Marigliano, Rv. 227826; nel caso di specie, il giudice di merito aveva desunto la partecipazione all'associazione sulla base di due soli episodi di cessione di sostanza stupefacente, realizzati nell'arco di due mesi).

Quanto ai profili probatori, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312).

Il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reiterazione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commissione di una serie indeterminata di reati).

La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Caputo, Rv. 261146).

Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232).

2. In linea coi predetti principi giurisprudenziali, il Tribunale del riesame, con motivazione lineare e coerente, ha rilevato che, nonostante la consapevolezza della [redacted] dell'esistenza di un'organizzazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti facente capo ai propri familiari, i due episodi di cessione a lei contestate non appari-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vano sintomatici della sua partecipazione al sodalizio; ha escluso, inoltre, il suo coinvolgimento nel gruppo criminoso alla luce della sua assenza di contatti con altri esponenti del clan e della non conoscenza della provenienza dello stupefacente oggetto delle vendite da parte della medesima organizzazione.

Secondo il Giudice *a quo*, la sussistenza di un vincolo di parentela con componenti dell'associazione ha permesso di presupporre la conoscenza della donna degli affari illeciti svolti dagli stessi, ma non il suo inserimento nel clan. Per configurare la partecipazione, infatti, è indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692), mentre, nella vicenda in esame, allo stato attuale delle acquisizioni processuali, l'apporto risultava circoscritto al mero coinvolgimento di due distinte vendite di droga a tossicodipendenti.

Tale apparato argomentativo appare immune da vizi deducibili in sede di legittimità, non emergendo i profili di contraddittorietà denunziati dalla Procura ricorrente, essendosi logicamente esclusa l'esistenza di un costante affidamento del gruppo alla disponibilità della [redacted] alla vendita di stupefacente e della conseguente stabile costituzione di un vincolo reciproco durevole, di natura tale da superare la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e da trasformarsi nell'adesione del venditore al programma criminoso (vedi, per riferimenti, Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450).

D'altronde, è inammissibile il ricorso per Cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 23 novembre 2021.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale